

Legge regionale 06 marzo 2008 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 14/06/2022

Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria.

Art. 26

(Gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia)

1. La Regione autorizza lo svolgimento di gare e prove cinofile sul territorio delle Riserve di caccia o su parte di esso entro trenta giorni dalla presentazione della domanda sentito il Direttore della Riserva di caccia.

(1)(3)

2. La domanda di autorizzazione è corredata dei seguenti elementi:

a)

(ABROGATA)

b) indicazione della tipologia dei cani cui è destinata la gara o prova, del numero massimo dei cani partecipanti e della tipologia di manifestazione cinofila;

c) specie selvatica coinvolta nella gara o prova;

d) cartografia della Riserva di caccia interessata con perimetrazione dell'area utilizzata;

e) indicazione di eventuali immissioni e prelievi di fauna selvatica;

f) regolamentazione della gara o della prova.

(2)

3. Le gare e prove cinofile si effettuano con cani da ferma su selvaggina naturale e su selvaggina autoctona allevata e con cani da seguita su lepri, cinghiali e caprioli.

(4)

Note:

- 1 Comma 1 sostituito da art. 145, comma 10, lettera a), L. R. 17/2010
- 2 Lettera a) del comma 2 abrogata da art. 145, comma 10, lettera b), L. R. 17/2010
- 3 Parole sostituite al comma 1 da art. 28, comma 1, lettera o), L. R. 3/2016 , a decorrere dall'1 giugno 2016, come previsto all'art. 45, c. 2, L.R. 3/2016.
- 4 Parole soppresse al comma 3 da art. 88, comma 1, L. R. 28/2017